



Bruxelles, 6.10.2023  
COM(2023) 573 final

2023/0346 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, per quanto riguarda una decisione sulla compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" istituito a norma dell'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 196, paragrafo 1, di detto accordo.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan**

Obiettivo dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra ("accordo"), è istituire un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le parti nei limiti delle rispettive competenze, sulla base dell'interesse comune e dell'approfondimento delle relazioni in tutti i settori di applicazione.

L'accordo è stato concluso dal Consiglio dell'Unione europea il 20 gennaio 2020 a seguito dell'approvazione accordata dal Parlamento europeo il 12 dicembre 2017. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2020.

#### **2.2. Il comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio"**

L'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo istituisce un comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" composto da rappresentanti delle parti. L'articolo 269, paragrafo 4, dell'accordo stabilisce che tutte le decisioni del comitato di cooperazione sono adottate di comune accordo tra le parti, una volta espletate le rispettive procedure interne.

#### **2.3. L'atto previsto del comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio"**

A norma dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" compila un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro.

Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale.

Un progetto di elenco che soddisfa tali requisiti, contenente i nominativi di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro è stato preparato dalle parti e dovrebbe essere adottato dal comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio".

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere quella di sostenere l'adozione dell'elenco degli arbitri. La posizione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" accluso alla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>1</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" è un organo istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra.

L'atto che il comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale in conformità all'articolo 196 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, per quanto riguarda una decisione sulla compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra<sup>2</sup> ("accordo"), è entrato in vigore il 1° marzo 2020.
- (2) A norma dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio", previsto dall'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo stesso, è tenuto a compilare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco di almeno 15 persone che esercitino la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie.
- (3) Un progetto di elenco di persone che esercitino la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie è stato discusso tra le parti. A norma dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, tale progetto di elenco prevede cinque candidati arbitri proposti dall'Unione, cinque candidati arbitri proposti dalla Repubblica del Kazakistan e cinque cittadini di paesi terzi che possano fungere da presidenti di un collegio arbitrale.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" riguardo all'elenco di persone che esercitino la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

---

<sup>2</sup> GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3.

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" per quanto riguarda la compilazione di un elenco di persone che esercitino la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" possono acconsentire a correzioni tecniche di minore entità del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

#### *Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*